

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1709)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati nella seduta del  
31 maggio 1966 (V. Stampato n. 3129-ter)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

**col Ministro delle Finanze**

(PRETI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 giugno 1966*

**Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.